Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° — **Roma - Venerdì, 18 marzo 1932 - Anno X** — **Numero 65**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

La " Gazzetta Ufficiale „ e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la LIBRERIA DELLO STATO NEL MINISTERO DELLE FINANZE e presso le seguenti LIBRERIE DEPOSITARIE:

CONCESSIONARI ORDINARI.

Alessandria: Boffi Angelo, via Umberto I.
Ancona: Fogola Giuseppe, Corso V. Eman. n. 30.
Aosta: G. Brivio di Maurizio Brivio.
Arezzo: Pellegrini A., via Cavour n. 15.
Asmara: A. A. F. Cicero.
Bari: Giuseppe Pansini & F., Corso Vitt. Emanuele nn. 100-102.
Belluno: Benetta Silvio.
Benevento: Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219.
Bengasi: Russo Francesco.
Borgamo: Libreria Intern. P. D. Morandini.
Bologna: Cappelli L., via Farini n. 6; Società anonima Nicola Zanichelli.
Brescia: Castoldi E., Largo Zanardelli.
Bolzano: Rinfreschi Lorenzo.
Caltanissetta: P. Milia Russo.
Campobasso: Colanieri Giov., « Casa del Libro ».
Cagliari: Libreria « Karalis », F.lli Giuseppe e Mario Dessi, Corso Vittorio Emanuele n. 2.
Caserta: F. Croce e F.
Catania: Libr. Intern. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Società Editrice Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135.
Catanzaro: Scaglione Vito.
Chieti: Piccirilli F.
Como: Nani Cesare.
Cremona: Libreria Sonzogno Eduardo.
Cuneo: Libr. Ed. Salomone Gius., via Roma n. 68.
Enna: G. B. Buscemi.
Ferrara: G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31.
Firenze: Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7.
Fiume: Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre.
Foggia: Pilone M.
Forlì: G. Archetti.
Frosinone: Giuliana cav. Giuseppe.
Genova: Soc. An. Treves-Treccani-Tumminelli, piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Int., via Petrarca nn. 22-24-r.
Gorizia: G. Paternoli, Corso G. Verdi n. 37.
Grosseto: Signorelli F.
Imperia: Benedusi S.
Imperia Oneglia: Cavillotti G.
Lecce: A. Marzullo.
Livorno: S. Belforte & Comp.
Lucca: S. Belforte & Comp.
Messina: G. Principato, v.le S. Martino n. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino.
Milano: Soc. An. Treves-Treccani-Tumminelli, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; Società Ed. Internazionale, piazza del Duomo n. 16; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16; S. A. Mondadori, Galleria Vittorio Emanuele n. 79.
Modena: G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio.
Napoli: Soc. An. Treves-Treccani-Tumminelli, via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47.
Novara: R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini.
Nuoro: G. Malgaroli.
Padova: Soc. An. Treves-Treccani-Tumminelli; A. Draghi, via Cavour n. 9; Riccardo Zannoni, Corso del Popolo n. 4.
Palermo: Soc. An. Treves-Treccani-Tumminelli; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463.
Parma: Ficcadori della Società Edit. Intern., via del Duomo nn. 20-26.
Pavia: Succ. Bruni Marelli.
Perugia: N. Simonelli.
Pescara: Carmine Antonelli, via G. D'Annunzio, 15.
Piacenza: A. Del-Maino, via Romagnosi.
Pisa: Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo.
Pistoia: A. Pacinotti.
Pola: Smareglia, piazza Foro n. 17.
Potenza: Gerardo Marchesiello.
Ravenna: E. Lavagna & F.
Reggio Calabria: R. D'Angelo.
Reggio Emilia: Luigi Bonvicini, v. F. Crispi.
Rieti: A. Tomassetti.
Roma: Soc. An. Treves-Treccani-Tumminelli, Galleria piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Stamperia Reale, vicolo del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso Vittorio Eman. n. 35; Littorio, Corso Umberto I n. 330.
Rovigo: G. Marin, via Cavour n. 48.
Salerno: N. Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14.
Sassari: G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14.
Savona: Lodola.
Siena: S. Bernardino, via Cavour n. 42.
Siracusa: Tinè Salvatore, via Savoia n. 131.
Sondrio: E. Zurucchi via Dante n. 9.
Spezia: A. Zacutti, via Cavallotti n. 3
Taranto: Rag. L. De-Pace, via D'Aquino n. 104.
Teramo: L. D. Ignazio.
Terni: Stabilimento Alterocca.
Torino: F. Casanova & C., piazza Ca[illegible]; Soc. Editr. Internazionale, via Garibald[illegible]; Soc. An. Treves-Treccani-Tumminelli, via [illegible]resa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3.
Trapani: G. Banci, Corso Vitt. Emanuele n. 82.
Trento: M. Disertori, via S. Pietro n. 6.
Treviso: Longo & Zoppelli.
Trieste: L. Cappelli, Corso Vittorio Eman. n. 12; Soc. An. Treves-Treccani-Tumminelli, Corso Vittorio Emanuele n. 27.
Tripoli: Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele.
Udine: A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41.
Varese: Maj Malnati, via Rossini, 18.
Venezia: Umb. Sormani, via Vitt. Em. n. 3844.
Vercelli: Bernardo Cornale.
Verona: Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42.
Vicenza: G. Galla, via Cesare Battisti, n. 2.
Viterbo: Fratelli Buffetti.
Zara: E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI.

Foligno: Poligrafica F. Salvati.
Milano: Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis; Ed. Politecnica di C. Tamburini, via Pascoli, 64.
Reggio Calabria: Quattrone e Bevacqua.
Roma: Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dr. G. Bardi, piazza Madama n. 19-20; Mantegazza, via IV Novembre n. 145.
Torino: Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18.
Trieste: G. U. Trani, via Cavana n. 2.
Pinerolo: Rag. P. Taio, successore Chiantone Mascarelli.
Viareggio: Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.
Valenza: Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO.

Budapest: Libreria Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2.
Buenos Ayres: Italianissima Libreria Mele, via Lavalle n. 538.
Lugano: Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini.
Parigi: Società Anon. Libreria Italiana, Rue du 4 Septembre, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO.

Messaggerie Italiane. **Bologna,** via Milazzo 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, n. 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** piazza SS. Apostoli, 49; **Torino,** via dei Mille, 24.

N.B. — Le commissioni per acquisto delle pubblicazioni ufficiali dello Stato vengono accettate anche dalla Compagnia Italiana Turismo, Sede Centrale di Roma - Piazza Esedra n. 68, e dai suoi uffici in Italia ed all'Estero.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1932

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 18 febbraio 1932, n. 165.
Modifiche al vigente regolamento sulla coltivazione indigena del tabacco.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con i Regi decreti n. 1590 del 12 ottobre 1924, n. 389 del 17 marzo 1927, n. 1998 del 23 ottobre 1927 e n. 3191 del 5 dicembre 1928;
Sentito il parere del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato e del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli 20, 86 e 95 del regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato coi Regi decreti n. 1590 del 12 ottobre 1924, n. 389 del 17 marzo 1927, n. 1998 del 23 ottobre 1927 e n. 3191 del 5 dicembre 1928, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 20. — Nel corso della campagna si eseguiscono, previo invito da farsi almeno nel giorno precedente, due verifiche ordinarie:

a) la prima, dopo il trapiantamento, per accertare il numero delle piante e la superficie coltivata, che non possono superare le quantità autorizzate per ogni coltivazione;

b) la seconda, dopo la cimatura, per stabilire il numero delle foglie.

« I risultati di queste verifiche si riportano nella nota di licenza con la sottoscrizione di tutti gl'intervenuti ».

« Art. 86. — Quando la concessione speciale voglia esercitarsi da due distinti concessionari, di cui uno per il periodo colturale e l'altro per il periodo industriale, la concessione stessa viene a suddividersi in due concessioni, una colturale e l'altra industriale.

« A queste due concessioni sono applicabili le disposizioni degli articoli 82, 83, 84 e 85 per la parte che riguarda rispettivamente il periodo colturale e quello industriale: la tassa di vigilanza di cui all'articolo precedente viene ripartita in due quote corrispondenti ai detti due periodi.

« Le due domande definitive devono essere firmate da entrambi i richiedenti.

« Per una stessa concessione industriale sono ammesse più concessioni colturali, purchè l'insieme di queste comprenda una superficie non inferiore ai 20 ettari.

« In qualunque anno del periodo della concessione industriale può farsi luogo a concessioni colturali di durata minore di quella normale ed autorizzate con licenze la cui scadenza non potrà mai oltrepassare quella delle rispettive concessioni industriali.

« In ogni caso rimangono invariate la delimitazione del territorio e la superficie massima di cui all'art. 85, lettera a) e b).

« Se il periodo colturale termini con la raccolta, il richiedente di licenza industriale deve con la domanda dichiarare di obbligarsi al pagamento di tutte le penalità convenzionali e risarcimenti dipendenti da irregolarità che si constatassero all'atto del riscontro del carico. In ogni caso la tassa di vigilanza, come pure tutte le penalità, risarcimenti ed altre somme dovute, sia per il periodo colturale che per quello industriale, all'Amministrazione, vengono da questa trattenute sull'importo del tabacco.

« Il concessionario di licenza industriale ha diritto di rivalsa verso il concessionario di licenza colturale per tutte le somme da questo dovute per i titoli anzidetti ».

« Art. 95. — La rinnovazione delle licenze è fatta in seguito a domanda del concessionario alle stesse condizioni stabilite con la prima licenza, salvo le modificazioni che l'Amministrazione, con suo giudizio discrezionale, creda di apportare alle tariffe dei prezzi di acquisto, tenute presenti le eventuali variazioni che, nel triennio scaduto, si fossero verificate negli elementi presi per base nella determinazione dei prezzi cui all'art. 85, lettera f).

« L'Amministrazione può pure apportare riduzioni nella superficie massima autorizzata nel triennio scaduto, quando — a suo giudizio — occorra diminuire la produzione in relazione al diminuito fabbisogno delle manifatture.

« Al termine della concessione, resta in facoltà dell'Amministrazione di rinnovarla per un periodo di tempo da stabilirsi dall'Amministrazione stessa, ma che, in ogni caso, non potrà essere superiore ad anni cinque. Durante tale periodo la concessione sarà autorizzata con licenze della durata da uno a tre anni ».

Art. 2.

Le concessioni speciali in corso alla data del presente decreto potranno essere rinnovate secondo le norme stabilite dall'ultimo capoverso dell'art. 95.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore con la campagna di coltivazione dell'anno 1932.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 318, foglio 47. — MANCINI.

REGIO DECRETO 18 febbraio 1932, n. **166**.
Disposizioni concernenti i Depositi cavalli stalloni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 settembre 1923, n. 2125;

Visto il R. decreto 4 maggio 1924, n. 966, che approva le norme per l'amministrazione e il funzionamento dei Consorzi pei Depositi cavalli stalloni;

Visto il testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931;

Ritenuta la necessità di apportare all'ordinamento dei Depositi cavalli stalloni le modifiche conseguenti al passaggio allo Stato dei contributi finora spettanti alle Provincie ed ai Comuni per il mantenimento di dette istituzioni;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Col 1° gennaio 1932 i Consorzi per il funzionamento e l'amministrazione dei Depositi cavalli stalloni, costituiti in base all'art. 16 del R. decreto 6 settembre 1923, n. 2125, s'intendono soppressi.

Con la stessa data ai Depositi cavalli stalloni già esistenti viene riconosciuta la personalità giuridica.

Il patrimonio appartenente ai soppressi Consorzi viene trasferito ai singoli rispettivi Depositi.

I Depositi hanno autonomia amministrativa e sono soggetti alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in conformità alle norme del R. decreto 4 maggio 1924, n. 966.

Art. 2.

All'amministrazione di ciascun Deposito sovraintende un Consiglio di amministrazione composto:

1° di tre membri scelti dal Ministro per l'agricoltura e le foreste con particolare riguardo alle più importanti zone di allevamento ippico comprese nella rispettiva circoscrizione;

2° di un rappresentante della organizzazione sindacale, designato dal Ministro per le corporazioni, d'intesa col Ministro per l'agricoltura e le foreste, su di una terna di nomi proposti, rispettivamente, dalla Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura, e dalla Confederazione

nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, fra persone particolarmente competenti in ippicoltura;

3° dell'ispettore regionale agrario.

Il direttore del Deposito fa parte di diritto del Consiglio, con voto consultivo e con funzioni di segretario.

I membri di cui ai numeri 1 e 2 rimangono in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il presidente ed il vice-presidente sono nominati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste fra i membri di cui al numero 1.

Il presidente, od, in sua vece, il vice-presidente, ha la rappresentanza legale del Deposito.

Art. 3.

Il presidente e i componenti del Consiglio sono personalmente responsabili delle spese deliberate ed ordinate in eccedenza ai fondi disponibili, e dei danni economici arrecati ai Depositi a causa della inosservanza di disposizioni di carattere legislativo e regolamentare, per dolo o colpa grave.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione può essere sciolto con decreto Reale promosso dal Ministro per l'agricoltura e le foreste per gravi motivi o quando, richiamato alla osservanza di obblighi derivanti da disposizioni di carattere legislativo o regolamentare, persista a violarli.

In caso di scioglimento del Consiglio, la gestione del Deposito è affidata ad un commissario straordinario.

Art. 5.

Per i lavori edilizi di carattere ordinario e straordinario, i Depositi possono valersi dell'opera del Genio civile, rimanendo le indennità relative a carico dei rispettivi bilanci.

Art. 6.

Le spese di qualsiasi natura attualmente sostenute dai Consorzi Depositi cavalli stalloni restano a carico dei Depositi stessi.

Lo Stato contribuisce nelle spese suddette col fondo stanziato in apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 7.

Per il funzionamento tecnico ed amministrativo dei Depositi e per la vigilanza dello Stato, rimangono in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del citato R. decreto 4 maggio 1924, n. 966.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — GAZZERA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 318, *foglio* 64. — MANCINI.

REGIO DECRETO 25 febbraio 1932, n. 167.

Proroga a tutto il 31 dicembre 1932 del R. decreto 17 ottobre 1930, n. 1453, concernente la determinazione del limite massimo di interesse per le operazioni della Cassa depositi e prestiti a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1944, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato;

Visto l'art. 32 del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, numero 193, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1263, che ha dato facoltà di determinare ed, occorrendo, variare con decreto Reale promosso dal Ministero delle finanze il limite massimo dell'interesse relativo alle somme da versarsi in conto corrente alla Cassa depositi e prestiti dagli istituti autorizzati a somministrare fondi per finanziamenti a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato;

Visto il R. decreto 17 ottobre 1930, n. 1453, con cui si stabilì che per le operazioni anzidette che si concretassero non oltre il 31 dicembre 1931 il saggio d'interesse sarebbe stato non superiore al 6,25 % all'anno;

Ritenuta l'opportunità di prorogare tale disposizione fino al 31 dicembre 1932;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni del R. decreto 17 ottobre 1930, n. 1453, sono prorogate fino a tutto il 31 dicembre 1932.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 318, *foglio* 48. — MANCINI.

REGIO DECRETO 7 marzo 1932, n. 168.

Istituzione di nuovi tipi di marche da bollo a tassa fissa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del R. decreto 3 aprile 1926, n. 547, che istituisce le marche da bollo a tassa fissa da L. 1, 4, 5 e 10;

Visto l'art. 15 della legge sulle tasse di bollo 30 dicembre 1923, n. 3268;

Ritenuto che, per l'esazione della tassa anzidetta, è necessario istituire nuove marche da bollo a tassa fissa;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono istituite le seguenti nuove marche da bollo a tassa fissa e per la tassa in ragione della dimensione della carta da L. 1, 4, 5 e 10.

Art. 2.

Le suddette marche da L. 1, 4, 5 e 10 hanno il formato della perforazione di mm. 20 x 24, del disegno di mm. 17 x 21. Il sistema di riproduzione è fotocalcografico. Carta filigranata con corona. Nel disegno delle marche campeggia l'effigie in chiaro di S. M. il Re Vittorio Emanuele III, racchiusa da un cerchio.

Una cornice geometrica racchiude tutto il disegno, formando due rettangoli: uno superiore e l'altro inferiore. Su quello superiore vi è la dicitura: « Marca da bollo » ed in quello inferiore il « valore » della marca scritto in lettere.

Le due scritte sono scure su fondo chiaro.

I due fasci littori disegnati nei lati interni delle cornici hanno le scuri rivolte al centro del disegno.

Una tinta di media tonalità unisce i fasci alla cornice circolare.

Gommatura normale.

Perforatura normale avente diciassette dentelli sul lato maggiore e quattordici sul lato minore.

Colori delle nuove marche da bollo a tassa fissa.

Valore delle marche	Sistema	Colori caratteristici
Lire 1,00	Fotocalcografico	marrone
» 4,00	»	grigio-bleu
» 5,00	»	grigio-verde
» 10,00	»	nero-caldo

Art. 3.

Le marche da bollo a tassa fissa, vecchio tipo, da L. 1, 4, 5 e 10, attualmente in vendita, continueranno ad usarsi fino ad esaurimento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 318, foglio 77. — FERZI.

REGIO DECRETO 2 febbraio 1932, n. 169.

Erezione in ente morale della fondazione « Orfanotrofio femminile Guglielmi » con sede in Craveggia.

N. 169. R. decreto 2 febbraio 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, la fondazione « Orfanotrofio femminile Guglielmi », con sede in Craveggia (Novara), viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma, e ne è approvato, con una modifica, lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 22 febbraio 1932, n. 170.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Don Consalvo De Ferrante » con sede in Ruvo del Monte.

N. 170. R. decreto 22 febbraio 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Don Consalvo De Ferrante », con sede nel comune di Ruvo del Monte (Potenza), viene eretto in ente morale sotto l'amministrazione della Congregazione di carità, e ne è approvato, con alcune modifiche, lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 22 febbraio 1932, n. 171.

Trasformazione della « Fondazione Francesco Giuseppe I », in Pinguente, nell'Istituto elemosiniero « Redenzione ».

N. 171. R. decreto 22 febbraio 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno la « Fondazione Francesco Giuseppe I », con sede in Pinguente (Pola), è trasformata nell'Istituto elemosiniero « Redenzione », da amministrarsi dalla locale Congregazione di carità.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 31 dicembre 1931.

Approvazione della nomina del segretario del Sindacato distrettuale fascista dei notai di Genova.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 7, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

Visto lo statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, approvato con Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2721, modificato con Nostro decreto 17 gennaio 1929, n. 32;

Visto lo statuto dei Sindacati distrettuali fascisti dei notai, approvato con Nostro decreto 24 luglio 1930, n. 1313;

Vista la lettera 4 agosto 1931, n. 9424, con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del dott. Paolo Cassanello a segretario del Sindacato distrettuale fascista dei notai di Genova da essa dipendente;

Visto il verbale della riunione 20 marzo 1931, in cui l'assemblea dei soci del Sindacato predetto ha proceduto alla elezione del proprio segretario nella persona del dott. Paolo Cassanello;

Ritenuto che la persona eletta si trova in possesso dei requisiti di legge;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la nomina del dott. Paolo Cassanello a segretario del Sindacato distrettuale fascista dei notai di Genova.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1932 - Anno X
Registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 63. — BETTAZZI.

(2377)

REGIO DECRETO 31 dicembre 1931.
Approvazione della nomina del segretario del Sindacato regionale fascista dei ragionieri del Piemonte.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 7, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563;
Visto lo statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, approvato con Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2721, modificato con Nostro decreto 17 gennaio 1929, n. 32;
Visto lo statuto dei Sindacati regionali fascisti dei ragionieri, approvato con Nostro decreto 24 luglio 1930, n. 1313;
Visto la lettera 8 giugno 1931, n. 6851, con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del rag. Francesco Soletti a segretario del Sindacato regionale fascista dei ragionieri del Piemonte, da essa dipendente;
Visto il verbale della riunione 29 dicembre 1930, in cui l'assemblea dei soci del Sindacato predetto ha proceduto all'elezione del proprio segretario nella persona del ragioniere Francesco Soletti;
Ritenuto che la persona eletta si trova in possesso dei requisiti di legge;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la nomina del rag. Francesco Soletti a segretario del Sindacato regionale fascista dei ragionieri del Piemonte.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1932 - Anno X
Registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 62. — BETTAZZI.

(2376)

REGIO DECRETO 31 dicembre 1931.
Approvazione della nomina del segretario del Sindacato distrettuale fascista dei notai di Catanzaro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 7, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563;
Visto lo statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, approvato con Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2721, modificato con Nostro decreto 17 gennaio 1929, n. 32;
Visto lo statuto dei Sindacati distrettuali fascisti dei notai, approvato con R. decreto 24 luglio 1930, n. 1313;
Vista la lettera 9 luglio 1931, n. 6881, con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del dott. Giovanni Le Pera a segretario del Sindacato distrettuale fascista dei notai di Catanzaro da essa dipendente;
Visto il verbale della riunione 22 marzo 1931 in cui l'assemblea dei soci del Sindacato predetto ha proceduto alla elezione del proprio segretario nella persona del dott. Giovanni Le Pera;
Ritenuto che la persona eletta si trova in possesso dei requisiti di legge;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la nomina del dott. Giovanni Le Pera a segretario del Sindacato distrettuale fascista dei notai di Catanzaro.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1932 - Anno X
Registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 64. — BETTAZZI.

(2379)

REGIO DECRETO 25 gennaio 1932.
Approvazione della nomina del segretario del Sindacato distrettuale fascista dei patrocinatori legali di Venezia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 7, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563;
Visto lo statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, approvato con Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2721, modificato con Nostro decreto 17 gennaio 1929, n. 32;
Visto lo statuto dei Sindacati distrettuali fascisti dei patrocinatori legali, approvato con Nostro decreto 24 luglio 1930, n. 1313;
Vista la lettera 20 agosto 1931, n. 9746, con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del rag. Giovanni Trevisani a segretario del Sindacato distrettuale fascista dei patrocinatori legali di Venezia, da essa dipendente;
Visto il verbale della riunione 10 gennaio 1930 in cui l'assemblea dei soci del Sindacato predetto ha proceduto alla elezione del proprio segretario nella persona del rag. Giovanni Trevisani;
Ritenuto che la persona eletta si trova in possesso dei requisiti di legge;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la nomina del rag. Giovanni Trevisani a segretario del Sindacato distrettuale fascista dei patrocinatori legali di Venezia.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1932 - Anno X
Registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 117. — BETTAZZI.

(2375)

REGIO DECRETO 25 gennaio 1932.

Approvazione della nomina del segretario del Sindacato regionale fascista dei periti industriali della Venezia Tridentina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 7, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

Visto lo statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, approvato con Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2721, modificato con Nostro decreto 17 gennaio 1929, n. 32;

Visto lo statuto dei Sindacati regionali fascisti dei periti industriali approvato con Nostro decreto 24 luglio 1930, numero 1313;

Vista la lettera 20 agosto 1931, n. 9733, con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del sig. Emilio Toldo a segretario del Sindacato regionale fascista dei periti industriali della Venezia Tridentina, da essa dipendente;

Visto il verbale della riunione 26 luglio 1931, in cui l'assemblea dei soci del Sindacato predetto ha proceduto alla elezione del proprio segretario nella persona del sig. Emilio Toldo;

Ritenuto che la persona eletta si trova in possesso dei requisiti di legge;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la nomina del sig. Emilio Toldo a segretario del Sindacato regionale fascista dei periti industriali della Venezia Tridentina.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1932 - Anno X
Registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 145. — BETTAZZI.

(2378)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1932.

Istituzione di una Regia agenzia consolare in Taihoku (Giappone).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866 ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

È istituita una Regia agenzia consolare in Taihoku alla dipendenza del Regio consolato generale in Kobe.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 febbraio 1932 - Anno X

p. *Il Ministro*: FANI.

(2382)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1932.

Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni complementari uniformi alla Convenzione internazionale per il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per ferrovia (C.I.V.) ed alla Convenzione internazionale pel trasporto delle merci per ferrovia (C.I.M.).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 3 della legge 14 aprile 1927, n. 789, con la quale vengono approvate la Convenzione internazionale per il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per ferrovia (C.I.V.) e la Convenzione internazionale per il trasporto delle merci per ferrovia (C.I.M.);

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

1° Sono approvate le seguenti aggiunte e modificazioni alle disposizioni complementari uniformi della Convenzione internazionale per il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per ferrovia (C.I.V.) e della Convenzione internazionale per il trasporto delle merci per ferrovia (C.I.M.).

All'art. 8 della C.I.V. viene inserita la seguente disposizione complementare uniforme n. 1:

« 1. La durata di validità dei biglietti di corsa semplice è al minimo di due giorni ».

Le attuali disposizioni complementari uniformi nn. 1 e 2 prendono i numeri 2 e 3.

All'art. 21 della C.I.M. viene aggiunta la seguente disposizione complementare uniforme n. 3:

« 3 Salvo disposizioni contrarie contenute nelle tariffe o nei regolamenti della ferrovia di partenza, le domande di modificazione del contratto di trasporto tendenti all'inserzione, all'aumento, alla riduzione o all'annullamento dell'assegno, come pure quelle riguardanti l'affrancazione delle tasse di porto e di altre spese previste dall'art. 17, § 1, lettere da *a*) a *d*) compresa sono accettate.

« Non è ammessa l'affrancazione ulteriore delle tasse previste dall'art. 17, § 1, lettera *e*) nè l'ulteriore modificazione della formula d'affrancazione in detta disposizione contemplata ».

La disposizione complementare uniforme all'art. 35 della C.I.M viene modificata come segue:

« La tassa per l'interesse alla riconsegna è calcolata separatamente per ogni sezione di tassazione.

« Le tariffe stabiliranno come sarà arrotondata la tassa predetta. In mancanza di prescrizioni di tal genere, la tassa per l'interesse alla riconsegna sarà arrotondata in conformità delle norme in vigore su ogni sezione di tassazione per l'arrotondamento delle tasse di porto ».

2° Il direttore generale delle Ferrovie dello Stato, mediante comunicazione nel Bollettino ufficiale di dette Ferrovie renderà nota la data nella quale i provvedimenti di cui il presente decreto entreranno in vigore.

Roma, addì 1° marzo 1932 - Anno X

Il Ministro: CIANO.

(2383)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1932.

Autorizzazione alla preparazione e vendita del carburante per motori di aviazione di alta quota costituito da una miscela di alcool assoluto, benzina-avio e benzolo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 19 del testo unico di leggi per l'imposta sugli spiriti, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924, che

ammette lo spirito di produzione nazionale, impiegato nella preparazione dei carburanti, a godere delle agevolezze consentite all'alcool denaturato;

Visto il decreto Ministeriale 9 dicembre 1931, n. 9938, contenente le norme per l'applicazione della legge 18 giugno 1931, n. 874, per quanto riguarda la destinazione di parte dell'alcool di 1ª categoria a carburante;

Sentito il Laboratorio chimico centrale delle dogane ed imposte indirette:

Determina:

Art. 1.

È autorizzata la preparazione e la vendita del carburante per motori d'aviazione d'alta quota costituito da una miscela di alcool assoluto, benzina-avio e benzolo.

Art. 2.

L'alcool assoluto da impiegare in esenzione da imposta nella preparazione del suddetto carburante, sarà denaturato nei modi prescritti col decreto Ministeriale 9 aprile 1930, sotto l'osservanza delle norme di cui al decreto Ministeriale 9 dicembre 1931, n. 9938.

Art. 3.

Sul benzolo miscelato alla benzina-avio per la preparazione del carburante, sarà riscossa la tassa di vendita a norma dell'art. 6 del decreto Ministeriale 14 ottobre 1924.

Art. 4.

Il carburante in parola sarà esentato dai vincoli della circolazione e del deposito stabiliti per gli spiriti adulterati.

Roma, addì 9 marzo 1932 - Anno X

Il Ministro: MOSCONI.

(2381)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 50-153 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Maurig Francesco fu Pietro e fu Iuico Caterina, nato a Fleana il 7 febbraio 1867 e residente a Cormons, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Maurig Francesca fu Giuseppe Maurig, nata a Fleana 8 marzo 1877, moglie.

Maurig Luigia Maria, nata a Fleana il 31 ottobre 1896, figlia.

Maurig Luigi, nato a Dolegna il 19 marzo 1900, figlio.

Maurig Francesca, nata a Dolegna il 5 febbraio 1903, figlia.

Maurig Basilia, nata a Dolegna il 21 febbraio 1908, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Cormons, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 3 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(740)

N. 50-152 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Maurig Caterina vedova Sfiligoi fu Stefano e fu Siron Anna, nata a Capriva il 19 novembre 1880 e residente a Cormons, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauri ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Cormons, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 3 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(741)

N. 50-151 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Maurig vedova Giuseppina di Giovanni Sturm e fu Anzelin Teresa, nata a Fleana il 24

marzo 1869 e residente a Cormons, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Maurig Antonio fu Michele, nato a S. Lorenzo di Nebola il 28 giugno 1896, figlio.

Maurig Angela fu Michele, nata a S. Lorenzo di Nebola il 13 febbraio 1902, figlia.

Maurig Isidora fu Michele, nata a S. Lorenzo di Nebola il 20 luglio 1903, figlia.

Maurig Vittorio fu Michele, nato a S. Lorenzo di Nebola il 17 ottobre 1904, figlio.

Maurig Giuseppe fu Michele, nato a S. Lorenzo di Nebola il 23 aprile 1906, figlio.

Maurig Cecilia fu Michele, nata a S. Lorenzo di Nebola il 19 gennaio 1909, figlia.

Maurig Rodolfo fu Michele, nato a S. Lorenzo di Nebola il 10 settembre 1910, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Cormons, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 3 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(742)

N. 50-150 M.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Maurig Teresa in Visintin fu Valentino e fu Peressin Maria, nata a Cormons il 22 settembre 1868 e residente a Cormons, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauri ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Cormons, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 3 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(743)

N. 50-149 M.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Maurig Rosa in Mucchiut fu Antonio e di Mucherli Maria, nata a Zapatok il 2 febbraio 1891 e residente a Cormons, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauri ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Cormons, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 3 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(744)

N. 50-55 M.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Marusic Giacomo fu Giovanni e della fu Tomazincic Maria, nato a Opacchiasella il 24 marzo 1874 e residente a Opacchiasella, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marussi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Marusic Giovanna fu Giuseppe Pahor, nata a Opacchiasella il 10 ottobre 1876, moglie;

Marusic Carlo, nato a Opacchiasella il 29 dicembre 1902, figlio,

Marusic Alberto, nato a Opacchiasella il 21 maggio 1905, figlio;

Marusic Giuseppe, nato a Opacchiasella il 21 marzo 1913, figlio;

Marusic Ludmilla, nata a Opacchiasella il 5 aprile 1915, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Opacchiasella, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(655)

N. 50-56 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Marusic Giuseppe fu Francesco e della fu Maria Peric, nato a Opacchiasella, il 26 febbraio 1877 e residente a Opacchiasella, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marussi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Marusic Giovanna fu Antonio Peric, nata a Opacchiasella il 19 agosto 1876, moglie;
Marusic Ida, nata a Opacchiasella il 4 ottobre 1906, figlia;
Marusic Giulia, nata a Opacchiasella il 5 gennaio 1910, figlia;
Marusic Giovanni di Giovanni, nato a Opacchiasella l'8 settembre 1900, genero;
Marusic Jolanda di Giovanni, nata a Opacchiasella il 24 agosto 1929, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Opacchiasella, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(656)

N. 50-57 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Marusic Andrea fu Vincenzo e della fu Tomazincic Caterina, nato a Opacchiasella il 5 aprile 1882 e residente a Opacchiasella, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marussi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Marusic Antonia fu Giovanni Vizintin, nata a Opacchiasella il 10 giugno 1885, moglie;
Marusic Maria, nata a Opacchiasella il 3 maggio 1912, figlia;
Marusic Giuseppe, nato a Opacchiasella il 25 settembre 1913, figlio;
Marusic Rosalia, nata a Opacchiasella il 7 febbraio 1915, figlia;
Marusic Augustino, nato a Bakvo (Jugoslavia) il 29 ottobre 1916, figlio;
Marusic Bernarda, nata a Pituj (Jugoslavia) il 3 dicembre 1919 figlia,
Marusic Francesco, nato a Opacchiasella il 3 agosto 1922, figlio;
Marusic Luigi, nato a Opacchiasella il 19 settembre 1924, figlio;
Marusic Luigia, nata a Opacchiasella il 23 agosto 1926, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Opacchiasella, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 24 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(657)

N. 50-59 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Marusic Agostino fu Giovanni di Emma Ferfolja, nato a Opacchiasella il 22 ottobre 1909 e residente a Opacchiasella, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marussi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Marusic Maria fu Giovanni, nata a Opacchiasella il 7 maggio 1911, sorella;
Marusic Carlo fu Giovanni, nato a Opacchiasella il 3 gennaio 1913, fratello;
Marusic Giovanni fu Giovanni, nato a Opacchiasella il 23 aprile 1922, fratello.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Opacchiasella, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(659)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª pubblicazione). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 33).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	375717	820 —	Bologna Luisa-Bianca fu *Francesco-Saverio-Emilio* moglie di Sichenze Armando, dom. in Monte di Procida (Napoli).	Bologna Luisa-Bianca fu *Emilio*, moglie ecc. come contro.
» »	[illegible] [illegible]9792	505 — 505	Marocchini Giorgio-Giuseppe } fu Benedetto, Marocchini Maria-Letizia } minori sotto la p. p. della madre Elmenni Evelina, *fu Pietro* ved. Marocchini, dom. in Roma; con usuf. vital. ad Elmenni Evelina *fu Pietro*, ved. Marocchini, dom. in Roma.	Marocchini Giorgio-Giuseppe } fu Benedetto, Marocchini Maria-Letizia } minori sotto la p. p. della madre Elmenni Evelina, ved. Marocchini, dom. in Roma; con usuf. vital. ad Elmenni Evelina, ved. Marocchini, dom. in Roma
»	321299	5.000 —	Gallotti Luigi-Giorgio di Giuseppe, dom. in Roma, vincolata d'usufrutto.	Gallotti *Luigi* di Giuseppe, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. in Roma; vincolata di usufrutto
3,50 %	528977	10,50	Schiantarelli Vincenzo fu Vincenzo, dom. in Morbegno (Sondrio); con usuf. a Paini *Angela* fu Antonio vedova di Vincenzo Schiantarelli, dom. in Morbegno (Sondrio).	Intestata come contro; con usuf. a Paini *Anna-Claudia-Angela* fu Antonio, ved. ecc. come contro.
»	528978	10,50	Schiantarelli Annetta fu Vincenzo, moglie di Ferrari Emilio, dom. in Morbegno (Sondrio); con usuf. come la precedente.	Intestata come contro; con usuf. come la precedente.
»	528979	10,50	Schiantarelli Giulia fu Vincenzo, ved. di Paravicini Giuseppe, dom. in Morbegno (Sondrio); con usuf. come la precedente.	Intestata come contro; con usuf. come la precedente
»	528980	10,50	Schiantarelli Emilia fu Vincenzo, nubile, dom. in Morbegno (Sondrio); con usuf. come la precedente.	Intestata come contro; con usuf. come la precedente.
»	528981	10,50	Schiantarelli Nelly fu Vincenzo, moglie di Ligabue Paolo, dom. in Sondrio; con usuf. come la precedente.	Intestata come contro; con usuf. come la precedente.
»	224711	140 —	Martini *Antonietta* fu Giuseppe, moglie di Dardano Giov. Batt. fu Fabrizio, dom., in Pecetto di Valenza (Alessandria).	Martini *Maria-Martina* fu Giuseppe, moglie ecc. come contro.
»	422767	35 —	Caimi *Emilio* di Erminio, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Sondrio.	Caimi *Aristofane-Antonio-Emilio* di Erminio, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	237702	120 —	Di Bello *Vincenzo* fu Angelo-Domenico, minore sotto la p. p. della madre Mevoli Angela, fu Domenico, ved. di Di Bello Angelo-Domenico, dom. in Monopoli (Bari).	Di Bello *Vincenza* fu Angelo-Domenico minore ecc. come contro.
»	158951	295 —	Bigi Desiderio di Giovanni, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Correggio (Reggio Emilia); con usuf. vital. a Bigi *Manfredo* fu Desiderio, dom. in Correggio (Reggio Emilia).	Intestata come contro; con usuf. vitalizio a Bigi *Lanfredo* ecc. come contro.
» »	149679 162566	305 — 80 —	Coppellotti Alessandro, Mario ed Evelina fu Francesco, minori sotto la p. p. della madre *Pagnonzini Maria* di Giovanni, ved. di Coppellotti Francesco, dom. in Brescia; con usuf. vit. a *Pagnonzini* Maria di Giovanni, ved. Coppellotti, dom. in Brescia.	Coppellotti Alessandro, Mario ed Evelina fu Francesco, minori sotto la p. p. della madre *Pagnoncini Anna-Maria* ecc. come contro; con usuf. vital. a *Pagnoncini Anna-Maria ecc.* come contro.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	214725	50 —	Lavorante *Margherita* fu Alfonso, minore sotto la p. p. della madre Scialfù Marietta fu Giovanni, ved. di Lavorante Alfonso, dom. in Irsina (Potenza).	Lavorante *Carmine-Maria-Margherita* fu Alfonso, minore ecc. come contro.
Prest. Naz 5 %	33528	50 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
3.50 %	600555	252 —	Poncini *Carolina* di Gregorio, moglie di Pettazzi Tommaso, dom. in Rocchetta Tanaro (Alessandria).	Poncini *Maddalena-Carolina-Luigia-Matilde* di Gregorio, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 %	89879	50 —	*Turato* Carmelo fu Salvatore, dom. in New York.	*Jurato* Carmelo fu Salvatore, dom. in New York.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 27 febbraio 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

2278)

MINISTERO DELLE FINANZE

(3ª *pubblicazione*) Avviso n. 119

Diffida per tramutamento di titolo di rendita consolidato 5 %.

Con domanda 8 gennaio 1932 il sig. Parisella Pierino di Giuseppe nella sua qualità di cessionario del sig. Cicconardi Albino fu Erasmo ha chiesto il tramutamento al portatore della rendita consolidato 5 per cento n. 395063 di L. 180, intestata al detto Cicconardi Albino fu Erasmo, minore sotto la patria potestà della madre Leccese Concetta vedova di Cicconardi Erasmo, moglie in seconde nozze di Coppola Giovanni, domiciliata a Elena.

Poichè a tergo del relativo certificato di iscrizione esiste una dichiarazione di cessione fatta a favore di persona le cui generalità sono illeggibili, ai termini dell'art 36 del vigente regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, la predetta dichiarazione sarà ritenuta di nessun valore e l'Amministrazione del Debito pubblico darà corso senz'altro alla domanda di tramutamento di cui sopra.

Roma, addì 13 febbraio 1932 - Ann X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(517)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 62.

Media dei cambi e delle rendite

del 16 marzo 1932 - Anno X

Francia	76.30	Oro	371.91
Svizzera	374 —	Belgrado	—
Londra	70.25	Budapest (Pengo)	—
Olanda	7.81	Albania (Franco oro)	—
Spagna	148 —	Norvegia	3.84
Belgio	2.71	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	4.615	Svezia	3.85
Vienna (Schillinge)	—	Polonia (Sloty)	215 —
Praga	57.62	Danimarca	3.895
Romania	11.60	Rendita 3,50 %	73.35
Peso Argentino Oro	—	Rendita 3,50 % (1902)	69.25
Peso Argentino Carta	4.94	Rendita 3 % lordo	46.20
New York	19.275	Consolidato 5 %	82.625
Dollaro Canadese	17.29	Obblig. Venezie 3,50 %	83.375

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione).* **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 31)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	321361	15 —	Esposito *Giuseppe* fu Angelo, minore sotto la p. p. della madre Rocco Rachele fu Francesco, ved. di Esposito Angelo, dom. in Afragola (Napoli).	Esposito *Giuseppa* fu Angelo, minore ecc. come contro.
3.50 %	738108	193 —	Paternò Vanni *Francesca* fu Ettore, ved. di Bonanno Pietro, dom. in Palermo.	Paternò Vanni *Maria-Francesca* fu Ettore, ved. ecc. come contro.
Cons. 5 %	147919	550 —	*Pira* Arca Giovanni e Nicolò fu Giammaria, dom in S. Lussurgiu (Cagliari).	*Piras* Arca Giovanni ecc. come contro.
»	373494	1570 —	Longhi *Anna*, Pia, *Piero*, Carla, Fernanda, e Maria-Luisa fu Giuseppe, minori sotto la p. p. della madre Barberis Edvige fu Giuseppe, ved. di Longhi Giuseppe, dom. in Milano, con usuf. a quest'ultima.	Longhi *Piera-Anna*, Pia, *Pietro*, Carla, Fernanda e Maria-Luisa fu Giuseppe, minori ecc. come contro, con usuf. come contro.
»	425524	595 —	Longhi *Anna* fu Giuseppe, nubile, Longhi Pia, Pietro, Carla, Fernanda e Maria-Luisa fu Giuseppe, minori ecc. come la precedente, eredi indivisi, dom. in Milano, con usuf. come la precedente.	Longhi *Piera-Anna* fu Giuseppe, nubile, Longhi Pia, Pietro, Carla, Fernanda e Maria-Luisa fu Giuseppe, minori ecc. come contro.
3.50 %	230267	164.50	Bocciolone Ernesto, Mario, Emilia e *Rosa* di Angelo, minori sotto la p. p. del padre, dom. in Torino.	Bocciolone Ernesto, Mario, Emilia ed *Emma* di Angelo, minori ecc. come contro.
Cons. 5 %	405692	15 —	Di Ciccio Clementina fu Ercole, dom. in Popoli (Aquila); con usuf. vital. a Di Ciccio Giovanni fu Giustino.	Di Ciccio Clementina fu Ercole, *minore sotto la p. p. della madre Spallone Laura fu Giuseppe, ved. Di Ciccio* ecc. con usuf. come contro.
»	508077	360 —	*Spataro* Maria di Salvatore, dom. in Pietraperzia (Enna) vincolata.	*Spadaro* Maria di Salvatore, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. come contro, vincolata.
Buoni Tesoro novennali 1ª Serie Id. id. 2ª Serie	961 962 1172	Cap. 50.000 — » 20.000 — » 2.000 —	Caniggia Piero fu Carlo, minore sotto la p. p. della madre Mazza Chiara fu Giuseppe, ved. Caniggia; con usuf. a favore della madre.	Caniggia *Abramo-Pietro-Ilmo* fu Carlo, minore ecc. come contro; con usuf. come contro.
Prest. Naz.le 4.50 %	8974	9 —	Moraggi *Olimpia* di Vittorio, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Napoli	Moraggi *Francesca* ecc. come contro.
Cons. 5 %	15508	110 —	Parato Nicola fu Giambattista, dom. in Mola (Bari).	Parato *Vito-Nicola* ecc. come contro.
»	15509	110 —	Tanzi Rosa di Antonio, moglie di Parato *Nicola*, dom. in Mola (Bari).	Tanzi Rosa di Antonio moglie di Parato *Vito-Nicola* ecc. come contro.
»	407442	250 —	*Abbruzzese Domenico* e Maria-Rosa, minori sotto la p. p. del padre, dom. in S. Vito dei Normanni (Lecce).	*Apruzzese Pietro-Domenico* e Maria-Rosa, minori ecc. come contro.

DEBITO	NUMERO di iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 %	102064	260 —	Capalbo *Rosina* fu Alfredo, minore sotto la p. p. della madre Russo Maria-Teresa di Vincenzo, ved. Capalbo, dom. in Scalea (Cosenza).	Capalbo *Maria-Rosa* fu Alfredo, minore ecc. come contro.
3.50 %	193945	42 —	Albano *Albina* di Francesco, nubile, dom. in Giarole (Alessandria) vincolata.	Albano *Maria-Gabriella-Albina* fu Francesco, dom. come contro vincolata.
Cons. 5 % Littorio	14331	2.500 —	Madia *Carmela* fu Giuseppe, dom. in Cotrone (Catanzaro).	Madia *Carmelita* fu Giuseppe, dom. come contro.
»	14332	2.500 —		
»	14333	2.500 —		
»	14334	2.500 —		
»	14335	1.145 —		

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 13 febbraio 1932 - Anno X.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(516)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per restituzione di certificati di rendita.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 99.

La Fidecommissaria di Napoli Barresi Giuseppe, principe di Resuttana e duca di Campobello, rappresentata dal suo unico amministratore l'Arcivescovo pro-tempore di Palermo, S. E. il Cardinale Luigi Lavitrano (domiciliato per la dignità nel palazzo arcivescovile, sito in via Matteo Bonello n. 2), a mezzo dell'ufficiale giudiziario Achille Giuliano, addetto al Tribunale civile di Palermo, con atto in data 8 novembre 1931-X, ha diffidato il barone Corrado Martinez Lo Faso (domiciliato in Palermo, via Butera, n. 7) a restituire entro il termine di sei mesi, dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i certificati di rendita Debito Comuni di Sicilia, 5 per cento, n. 8125 di annue L. 1836,30, n. 8126 di annue L. 451,69 e n. 8127 di annue L. 110,50 tutti intestati alla « Eredità di Giuseppe Napoli e Barresi, principe di Resuttana, duca di Campobello, rappresentata dall'Arcivescovo pro-tempore di Palermo, quale fidecommissario »; e dal detto Martinez Lo Faso indebitamente detenuti.

A termini dell'art. 88 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che, trascorso il termine di sei mesi, dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano stati depositati presso questa Amministrazione i detti titoli di rendita e senza che sia stata notificata opposizione alla detta Fidecommissaria, con elezione di domicilio dell'opponente in Roma, e sia stata depositata, presso questa Amministrazione medesima, copia di detto atto di opposizione con l'originale relata di notifica, i predetti certificati di rendita saranno ritenuti di nessun valore, e questa Amministrazione del debito pubblico darà corso alla domanda di rinnovazione dei titoli presentata dalla predetta Fidecommissaria.

Roma, addì 9 gennaio 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(230)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto di insegnante di lingua francese nel Regio istituto commerciale di Brindisi.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749, sull'istruzione media commerciale e il relativo regolamento approvato con R. decreto 28 maggio 1925, n. 1190;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047;

Visti i Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 24 novembre 1930, n. 1502,

Visto il decreto Ministeriale 13 dicembre 1926, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1926, registro n. 11 Ministero economia nazionale, foglio 162, con il quale è stato approvato l'organico del personale del Regio istituto commerciale di Brindisi;

Vista la lettera 24 ottobre 1931-IX, n. 2756, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri comunica che S. E. il Capo del Governo autorizza a bandire il concorso per la cattedra di lingua francese nel Regio istituto commerciale di Brindisi;

Decreta:

È aperto il concorso per esami e per titoli al posto di insegnante di lingua francese nel Regio istituto commerciale di Brindisi

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero (Direzione generale per l'istruzione tecnica) domanda in carta bollata da L. 5 alla quale devono essere uniti i seguenti documenti:

1° attestato di nascita;

2° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei lavori di ufficio;

3° certificato generale penale;

4° certificato di moralità, rilasciato dal Comune ove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

5° fotografia autenticata;

6° stato di famiglia;

7° diploma di laurea in lingua francese conseguito nel Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia o diploma di abilitazione all'insegnamento della lingua francese o diploma di laurea in lettere o diploma di magistero;

8° certificato dei punti conseguiti nei singoli esami speciali universitari;

9° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e della carriera professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

10° elenco in carta libera ed in duplice copia dei documenti e pubblicazioni che si presentano.

Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse, come pure pubblicazioni.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale o in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati ai numeri 2, 3 e 4 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del bando di concorso; la fotografia dev'essere autenticata da non oltre un anno.

Il personale di ruolo delle scuole Regie, nonchè gli impiegati di ruolo dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2, 3 e 4 purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando.

Coloro che partecipano ad altri concorsi indetti dal Ministero possono far riferimento, nella domanda, ai documenti già esibiti, ma devono presentare il cenno riassuntivo e l'elenco di cui ai precedenti numeri 9 e 10. È peraltro escluso il riferimento a documenti che si trovino presso altre Amministrazioni.

I documenti inviati al Ministero separatamente dalla domanda di ammissione debbono essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso per il quale i documenti stessi sono spediti.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni o per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non è tenuto conto delle domande che pervengono al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

Non si accettano documenti o titoli dopo che la Commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero per qualsiasi causa verificarsi.

Il servizio militare di guerra sarà valutato pari al servizio di insegnamento. Nella valutazione dei titoli la Commissione giudicatrice terrà conto, a parità di merito, delle preferenze stabilite dall'art. 21 del R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395.

Il vincitore del concorso sarà nominato per un biennio titolare in prova e ad esso verrà assegnato lo stipendio iniziale di L. 14.400, e il supplemento di servizio attivo di L. 3000 (oltre l'eventuale aggiunta di famiglia) che in applicazione del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, vengono rispettivamente ridotti a L. 12.672 e a L. 2640.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio appena avvenuta la nomina.

Il termine utile per la presentazione delle domande è fissato a tre mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 gennaio 1932 - Anno X

Il Ministro: GIULIANO.

(2342)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a sette borse di perfezionamento presso un Istituto superiore nazionale, per l'anno accademico 1932-33.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il capo VIII del regolamento generale universitario, approvato con R. decreto 6 aprile 1924, n. 674;

Veduto il capo VIII del regolamento generale per l'istruzione superiore agraria e di medicina veterinaria, approvato con R. decreto 4 settembre 1925, n. 1762;

Veduto l'art. 58 del R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227;

Decreta:

È aperto il concorso a sette borse di perfezionamento negli studi presso un Istituto superiore del Regno, per l'anno accademico 1932-33, da conferirsi una per ciascuna delle Facoltà di giurisprudenza; di lettere e filosofia; di medicina e chirurgia; di scienze fisiche, matematiche e naturali; una per gli Istituti superiori agrari; una per gli Istituti superiori di medicina veterinaria; una per gli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali;

Le borse anzidette saranno usufruite presso una Università o Istituto superiore del Regno, liberamente scelto dall'assegnatario.

L'importo di ciascuna borsa è di L. 7000.

Sono ammessi a concorrere coloro che hanno conseguito la laurea in una delle anzidette Facoltà o Istituti da non oltre quattro anni computati alla data di scadenza del concorso.

Alla borsa di perfezionamento per la Facoltà di giurisprudenza possono concorrere anche i laureati in scienze politiche; alla borsa di perfezionamento per la Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali possono concorrere anche i laureati in chimica e farmacia, o in chimica industriale, o in ingegneria, o in architettura.

Le istanze di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 5, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale istruzione superiore - Divisione III), non più tardi del 30 aprile 1932 - Anno X.

La domanda, con l'indicazione dell'esatto domicilio del concorrente e della disciplina nella quale egli desidera perfezionarsi, dovrà essere corredata dai seguenti titoli e documenti:

1° certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea da cui risulti anche la data di quest'ultimo esame;

2° curriculum degli studi compiuti;

3° certificato di buona condotta politica e morale, debitamente legalizzato e di data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda;

4° almeno una memoria a stampa o manoscritta, in tre copie;

5° qualsiasi titolo o documento atto a meglio comprovare la preparazione agli studi di perfezionamento nella disciplina prescelta;

6° un elenco, in quattro copie, di tutti i documenti, titoli e memorie presentati per il concorso.

Tale disciplina potrà essere liberamente scelta dal candidato; ma, a parità di merito tra due o più concorrenti, sarà data la preferenza al cultore delle seguenti discipline:

a) Facoltà di giurisprudenza: scienze delle finanze;

b) Facoltà di lettere e filosofia: letteratura greca;

c) Facoltà di medicina e chirurgia: patologia generale;

d) Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali: ottica;

e) Istituti superiori agrari: chimica agraria;

f) Istituti superiori di medicina veterinaria: zootecnia e igiene del bestiame;

g) Istituti superiori di scienze economiche e commerciali: ragioneria e tecnica commerciale.

Le domande con i titoli accademici dovranno essere inviate al Ministero in piego separato, i pacchi contenenti le memorie dovranno portare (tanto sull'involucro esterno quanto nell'interno) le indicazioni del nome, cognome e indirizzo del concorrente e del concorso al quale egli intende prendere parte.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito per la scadenza del concorso, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari, e non saranno accettate dopo il giorno stesso pubblicazioni o parte

di esse o qualsiasi altro documento; e neppure sarà consentita, dopo il detto termine, la sostituzione di manoscritti o bozze di stampa con lavori stampati.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 marzo 1932 - Anno X

Il Ministro: GIULIANO.

(2386)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a sette borse di perfezionamento presso un Istituto superiore estero, per l'anno accademico 1932-33.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il capo VIII del regolamento generale universitario, approvato con R. decreto 6 aprile 1924, n. 674;
Veduto il capo VIII del regolamento generale per l'istruzione superiore agraria e di medicina veterinaria, approvato con R. decreto 4 settembre 1925, n. 1762;
Veduto l'art. 58 del R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227;

Decreta:

È aperto il concorso a sette borse di perfezionamento negli studi presso un Istituto superiore estero, per l'anno accademico 1932-33, da conferirsi una per ciascuna delle Facoltà di giurisprudenza; di lettere e filosofia; di medicina e chirurgia; di scienze fisiche, matematiche e naturali; una per gli Istituti superiori agrari; una per gli Istituti superiori di medicina veterinaria; una per gli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali;

Le borse anzidette saranno usufruite presso una Università o Istituto superiore estero, liberamente scelto dall'assegnatario.

L'importo di ciascuna borsa sarà uguale a quella della borsa di perfezionamento presso un Istituto superiore del Regno, e cioè: L. 7000, aumentato di un supplemento che non potrà essere minore di L. 3000 e non potrà essere maggiore di L. 6000.

Sono ammessi a concorrere coloro che hanno conseguito la laurea in una delle anzidette Facoltà o Istituti da non oltre quattro anni computati alla data di scadenza del concorso.

Alla borsa di perfezionamento per la Facoltà di giurisprudenza possono concorrere anche i laureati in scienze politiche; alla borsa di perfezionamento per la Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali possono concorrere anche i laureati in chimica e farmacia, o in chimica industriale, o in ingegneria, o in architettura.

Le istanze di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 5, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale istruzione superiore Divisione III), non più tardi del 30 aprile 1932 - Anno X.

La domanda, con l'indicazione dell'esatto domicilio del concorrente e della disciplina nella quale egli desidera perfezionarsi, dovrà essere corredata dai seguenti titoli e documenti:

1° certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea da cui risulti anche la data di quest'ultimo esame;

2° curriculum degli studi compiuti;

3° certificato di buona condotta politica e morale, debitamente legalizzato e di data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda;

4° almeno una memoria a stampa o manoscritta, in tre copie;

5° qualsiasi titolo o documento atto a meglio comprovare la preparazione agli studi di perfezionamento nella disciplina prescelta;

6° un elenco, in quattro copie, di tutti i documenti, titoli e memorie presentati per il concorso.

Tale disciplina potrà essere liberamente scelta dal candidato; ma, a parità di merito tra due o più concorrenti, sarà data la preferenza al cultore delle seguenti discipline:

a) Facoltà di giurisprudenza: diritto penale;

b) Facoltà di lettere e filosofia: storia moderna;

c) Facoltà di medicina e chirurgia: anatomia patologica;

d) Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali: geografia;

e) Istituti superiori agrari: idraulica agraria;

f) Istituti superiori di medicina veterinaria: fisiologia degli animali domestici;

g) Istituti superiori di scienze economiche e commerciali: geografia economica

Le domande con i titoli accademici dovranno essere inviate al Ministero in piego separato, i pacchi contenenti le memorie dovranno portare (tanto sull'involucro esterno quanto nell'interno) le indicazioni del nome, cognome e indirizzo del concorrente e del concorso al quale egli intende prendere parte.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito per la scadenza del concorso, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari, e non saranno accettate dopo il giorno stesso pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro documento; e neppure sarà consentita, dopo il detto termine, la sostituzione di manoscritti o bozze di stampa con lavori stampati.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 marzo 1932 - Anno X

Il Ministro: GIULIANO.

(2387)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato - G. C.